



**Comune di MONTEBELLO VICENTINO**  
(Provincia di Vicenza)

# Regolamento per le attività di pubblico spettacolo e trattenimento

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 02.04.2014

AGGIORNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 28.10.2014

# INDICE

|  |    |
|--|----|
| CAPO I - Regole di funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo .....   | 4  |
| Art. 2 - Definizioni .....   | 4  |
| Art. 3 - Campo d'applicazione .....  | 5  |
| Art. 4 - Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS): composizione, nomina e durata in carica .....   | 5  |
| Art. 5 - Competenze della C.C.V.L.P.S. ....  | 6  |
| Art. 6 - Locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone.....  | 7  |
| Art. 7 - Convocazione e funzionamento della C.C.V.L.P.S. ....  | 8  |
| Art. 8 - Commissione ristretta .....   | 8  |
| Art. 9 - Manifestazioni e allestimenti temporanei .....  | 9  |
| Art. 10 - Domanda di agibilità e disposizioni sul procedimento .....   | 9  |
| CAPO II - Regole per l'organizzazione e la gestione delle attrazioni di spettacolo viaggiante e dei circhi.....  | 10 |
| Art. 11 - Disposizioni generali .....  | 11 |
| Art. 12 - Domande, graduatorie e criteri di assegnazione delle aree .....  | 11 |
| Art. 13 - Provvedimenti autorizzatori .....  | 13 |
| Art. 14 - Motivi di esclusione dall'assegnazione delle aree .....  | 13 |
| Art. 15 - Allestimento degli impianti .....  | 14 |
| Art. 16 - Limitazioni e divieti .....  | 14 |
| Art. 17 - Bancarelle e automarket.....   | 14 |
| Art. 18 - Spettacoli pirotecnici.....  | 15 |
| Art. 19 - Sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici .....  | 16 |
| Art. 20 - Concessione per circhi equestri .....  | 18 |
| Art. 21 - Rilascio dell'autorizzazione .....   | 18 |
| Art. 22 - Esercizio in aree private .....  | 19 |
| Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie.....   | 19 |
| Art. 24 - Automarket che utilizzano GPL .....  | 20 |
| Art. 25 - Bancarelle che utilizzano GPL .....  | 20 |
| Art. 26 - Mezzi utilizzanti gruppi elettrogeni.....  | 21 |
| Art. 27 - Altri tipi di strutture .....  | 21 |
| Art. 28 - Documentazione e gestione dell'emergenza .....   | 22 |
| Art. 29 - Controlli e sanzioni.....  | 22 |
| APPENDICE - Scheda contenente la documentazione a corredo delle domande per il rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.....  | 23 |
| - Indicazioni di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo   |    |
| - Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi  |    |
| - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali marcati CE autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. |    |

- Svolgimento in sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, nel settore fieristico e del pubblico spettacolo

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina in generale le attività di pubblico spettacolo e trattenimento, per le quali sia necessaria la vigilanza sulle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi ed impianti, in applicazione agli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, recante il Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) adottato col R.D. 18/6/1931 N. 773.

In particolare il presente regolamento contiene:

- CAPO I: le regole di funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- CAPO II: le regole per l'organizzazione e la gestione delle attrazioni di spettacolo viaggiante e dei circhi;
- CAPO III: disposizioni generali in materia di sicurezza nelle manifestazioni a carattere temporaneo, come indicate nelle linee guida emanate dalla Prefettura di Vicenza con circolare del 28.06.2006 n. 2006/2217 Area V Prot. Civ., integrata con nota del 13.07.2013 Fasc. n. 2013/5437;
- APPENDICE: scheda contenente la documentazione da presentare a corredo delle domande per il rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.

## CAPO I - Regole di funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- a) per *luogo pubblico*, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, corsi, piazze, ecc.);
- b) per *luogo aperto al pubblico*, quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per *spettacoli*, quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- d) per *trattenimenti*, quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- e) per *manifestazioni temporanee*, le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- f) per *allestimenti temporanei*, le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- g) per *locali*, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per *spettacoli viaggianti*, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- i) per *parchi di divertimento*, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante, in numero compreso fra le 6 e le 14 unità di cui almeno 2 grandi attrazioni e 4 attrazioni medie, che insistono su una medesima area e per i quali è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

- j) per *capienza*, l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996 recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'interno 6/3/2001, e successive modifiche o integrazioni, ossia:
- nei teatri, cinematografici, cinema-teatri, auditori e sale convegno l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
  - nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.
  - Nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità d'affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.

La capienza viene dichiarata da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica relativa all'impianto.

- k) per *Commissione*, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS), cui all'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS;
- l) per *Commissione ristretta*, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1, lettera e) del TULPS, deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Per quanto riguarda gli *impianti sportivi*, si richiama quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costituzione e l'esercizio degli impianti sportivi e dal Decreto del 6/06/2005.

3. Le *competizioni sportive su strada* devono svolgersi in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, recante il "Nuovo codice della strada". Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.

### Art. 3 - Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del DM 19 agosto 1996 e s.m.i. recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

### Art. 4 - Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS): composizione, nomina e durata in carica

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141-bis del Regolamento TULPS è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

2. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal Comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
  - c) dal Dirigente medico dell'Azienda ULSS o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
  - e) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto di elettrotecnica, nominato dal Comune.
3. Alle riunioni della Commissione partecipa un dipendente comunale, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi siano da esaminare domande riguardanti impianti sportivi. Può altresì essere integrata da altri componenti, come previsto all'art. 141bis del Regolamento TULPS, che ne regola anche il funzionamento:

*Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.*

*Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.*

*Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.*

*Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.*

*Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.*

*Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.*

## Art. 5 - Competenze della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del medesimo T.U., salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita all'analoga Commissione provinciale (C.P.V.L.P.S.), così come previsto all'art. 142 del Regolamento TULPS.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
  - b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza sopra citata (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli incendi ed infortuni;

- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altri enti o organismi, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Sono invece di competenza della Commissione provinciale:
- a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori,
  - b) altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori,
  - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute.

#### Art. 6 - Locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo professionale, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. È fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. Il progetto, la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi a locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere presentati al Comune per essere acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza (parere di fattibilità).

*Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se si tratta di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne (Min. Interno, risoluzione n. 03605 del 27.09.2002).*

2. La relazione di cui al precedente comma, deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18/3/1996 per gli impianti sportivi.

3. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (SCIA), inoltrata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune tramite la pec istituzionale.

4. Per i locali di capienza superiore alle 99 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il Certificato di prevenzione incendi o copia della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

5. Rimane salva la possibilità di convocazione della Commissione di Vigilanza anche per strutture e locali con capienza inferiore alle 200 persone.

## Art. 7 - Convocazione e funzionamento della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a cura del segretario, a tutti i Componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 72 ore.
2. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti e fornisce un parere collegiale. In caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente, prima della riunione della Commissione.
3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e di attenersi alle norme del *Codice di comportamento dei dipendenti*, approvato con delibera di Giunta comunale n. 2 del 24 gennaio 2014.
4. Il parere della Commissione di vigilanza è dato per scritto e deve essere motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e adottato con l'intervento di tutti i componenti, con voto unanime e firmato da tutti i componenti.
5. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere riportate nel provvedimento finale cui si riferiscono.
6. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti.
7. Le spese per la partecipazione alla Commissione dell'esperto in elettrotecnica o altro tecnico aggregato, che non sia dipendente pubblico, sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'agibilità.

## Art. 8 - Commissione ristretta

1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma, lett. e) del R.D. 635/1940 vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e verificano che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale per i provvedimenti di competenza.
2. Il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1, e comunque un medico delegato Ulss e un funzionario dei Vigili del fuoco o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

## Art. 9 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, i luna park allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale e i circhi sono soggetti all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

2. Le manifestazioni temporanee non sono soggette all'agibilità ex art. 80 del TULPS qualora rientrino nei casi previsti dall'art. 1 comma 2 del DM 19 agosto 1996 e s.m.i., fermi restando i casi di applicazione di quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto medesimo.

3. Se le manifestazioni comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità - qualora necessaria - sia riferita al complesso di spettacoli e/o trattenimenti.

4. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al Comune entro il giorno successivo non festivo a quello d'inizio della manifestazione e, comunque, tenerla a disposizione degli organi di vigilanza.

Nel caso in cui la manifestazione non comporti l'allestimento di un nuovo impianto, sarà cura dell'organizzatore dichiararlo e attestare l'utilizzo di materiale a norma.

5. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature è valida per le manifestazioni il cui inizio avviene entro due anni dalla data del rilascio del parere della Commissione e vale per l'intera durata delle manifestazioni stesse.

6. In occasione delle richieste di licenza ex artt. 68 o 69 del TULPS, presentate nei due anni di validità dell'agibilità di cui al comma precedente, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore deve presentare la documentazione prevista al punto 4 dell'Appendice al presente regolamento.

## Art. 10 - Domanda di agibilità e disposizioni sul procedimento

1. Al fine di ottenere il parere preventivo di fattibilità o/e l'agibilità per locali, impianti e luoghi di pubblico spettacolo, i richiedenti devono presentare domanda tramite procedura telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

2. L'elenco della documentazione da allegare alla domanda è contenuto nell'Appendice al presente regolamento, e può essere aggiornato con deliberazione di Giunta comunale.

3. Le domande di esame e sopralluogo della Commissione di vigilanza sono presentate per richiedere:

- a) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità con capacità inferiore o uguale a 200 persone o con capacità superiore e fino al limite indicato all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;

- b) Sopralluogo per verifica dell'agibilità di impianti con capienza superiore a 200 persone e facendo riferimento:
- per i locali di pubblico spettacolo al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo",
  - per gli impianti sportivi al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi",
  - per le competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. "Nuovo codice della strada".
  - per le manifestazioni con presenza di animali alla normativa specifica.
- c) Eventuale sopralluogo per verifica dell'agibilità di impianti con capienza inferiore a 200 persone.

4. La richiesta deve essere presentata, anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura per i locali di nuova realizzazione.

Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.

5. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1, riguardanti locali, impianti e luoghi soggetti al parere della Commissione comunale è quella prevista nell'Appendice al presente regolamento.

6. Per le manifestazioni in cui è prevista la presenza di animali, l'organizzatore deve allegare alla domanda richiesta di parere già protocollato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.

7. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Trasmette ciascuna domanda, completa della documentazione necessaria, al Presidente della Commissione comunale o provinciale per la convocazione.

8. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione – salvo i casi di interruzione del procedimento – si esprime:

- a) entro 60 gg. per il parere di fattibilità per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti, o per modificazioni sostanziali degli stessi.
- b) entro 30 gg. per il parere sulle manifestazioni temporanee;
- c) entro 25 gg. per le manifestazioni sottoposte a SCIA, di cui all'art. 6, comma 3 del presente regolamento.

## CAPO II - Regole per l'organizzazione e la gestione delle attrazioni di spettacolo viaggiante e dei circhi

### Art. 11 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina l'installazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni, presso aree comunali.

2. La Giunta Comunale, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2 della Legge 337/1968, individua annualmente, entro il 31 gennaio, le aree comunali disponibili per l'esercizio dello spettacolo viaggiante in occasione di sagre, fiere e feste tradizionali o altri eventi e manifestazioni, nonché per le attività circensi.

Nella stessa deliberazione, la Giunta individua anche gli spazi destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in concomitanza con le medesime manifestazioni.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, l'installazione dell'attrazione e l'esercizio dell'attività è effettuato in osservanza della Legge 337/1968, del D.M. 18.05.2007 e della vigente normativa in materia, alla quale si rimanda per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento.

### Art. 12 - Domande, graduatorie e criteri di assegnazione delle aree

1. Per poter ottenere l'assegnazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, gli interessati devono essere in possesso della licenza comunale prevista dal TULPS, nonché del codice identificativo di cui al D.M. 18.05.2007 in capo alle singole attrazioni.

2. Gli operatori devono presentare domanda tramite procedura telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, nel periodo compreso tra 180 e 60 giorni prima della manifestazione. La richiesta deve contenere:

- a. le generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale e partita IVA, della licenza comunale e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b. la denominazione esatta dell'attrazione, così come indicata nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 377;
- c. il codice identificativo dell'attrazione;
- d. le esatte misure di ingombro comprensive di sporgenze pensili e pedane;
- e. una fotografia dell'attrazione;
- f. il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi per il trasporto delle attrezzature, con relativi numeri di targa;

Ogni richiedente può presentare domanda per un numero massimo di quattro attrazioni, secondo la classificazione contenuta nell'*Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e smi*, nel limite di:

- n. 1 grande + 1 media + 2 piccole;
- n. 2 medie + 2 piccole

L'incompleta presentazione della domanda comporta la sospensione del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.; la regolarizzazione deve avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta, pena il rigetto della domanda.

Le domande presentate al di fuori del periodo sopraindicato verranno escluse.

3. Le attrazioni dei titolari che abbiano presentato domanda di partecipazione come indicato al comma 2, vengono inserite in una graduatoria per ciascuna delle seguenti categorie:

- *Graduatoria A) - Attrazioni destinate ai bambini;*
- *Graduatoria B) - Attrazioni destinate a ragazzi e adulti.*

A ciascuna attrazione sono assegnati i seguenti punteggi,:

- per la partecipazione alla manifestazione, calcolata sui 3 anni precedenti: punti 3 per anno;
- per la domanda di partecipazione alla manifestazione, se non è accolta dal Comune per mancanza di spazio, calcolata sui 2 anni precedenti: punti 1 per anno.

Sono escluse dalle graduatorie le "piccole attrazioni", di cui all'*Elenco delle attività spettacolari* sopra citato, di superficie inferiore a 4 mq.

I titolari di attrazioni acquisite per atto tra vivi o mortis causa subentrano di diritto al posto in graduatoria, acquisendo il punteggio posseduto dal cedente nell'anno in cui si è perfezionata la cessione. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa a condizione che sia provato l'effettivo trapasso della titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda e che sia stato ottenuto il rilascio della licenza comunale.

4. Sulla base della somma dei punteggi assegnati ad ogni operatore, secondo i criteri sopra indicati, viene formata una:

- *Graduatoria C) - Operatori*

A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.

Tutte le graduatorie vengono aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La composizione dell'organico del parco e l'ubicazione delle attrazioni vengono determinate da un gruppo di lavoro composto da:

- Ufficio Commercio;
- Ufficio Lavori pubblici;
- Polizia Locale.

La valutazione è centrata sulla disponibilità di spazio, sul rispetto delle condizioni di sicurezza, sull'equilibrio nell'offerta di attrazioni che si rivolgono alle diverse fasce di utenza.

L'assegnazione degli spazi avviene nel rispetto delle graduatorie di cui ai commi 3 e 4, fino a copertura degli spazi disponibili. Le attrazioni che hanno già partecipato in precedenza alla medesima manifestazione sono posizionate nello stesso posteggio già assegnato in passato, compatibilmente con la tutela dell'interesse pubblico.

6. L'esito dell'istruttoria dev'essere comunicato agli interessati almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

La partecipazione dev'essere confermata dall'interessato entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento, tramite la presentazione della documentazione necessaria al rilascio della

licenza di pubblico spettacolo e il pagamento dei tributi comunali dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e altri servizi. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'esclusione dalla manifestazione.

È consentita la sostituzione dell'attrazione accolta con un'altra rivolta alla stessa fascia di utenza, solo se del medesimo titolare e di dimensioni compatibili.

7. In caso di disponibilità ulteriore o a seguito di rinuncia o di esclusione, tenuto conto degli spazi disponibili e dei criteri di sicurezza, gli eventuali posteggi liberi vengono assegnati, nell'ordine:
  - a. a un'attrazione di novità che, ai sensi della legge n. 337/68, non abbia alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituisca innovazioni e modificazioni di attrazioni esistenti;
  - b. al primo operatore nella graduatoria C) che partecipi con un numero di attrazioni inferiore a quattro, secondo il limite indicato al comma 2.
  
8. Una volta rilasciata la licenza di pubblico spettacolo, conformemente alla composizione del parco approvata e previo parere della competente Commissione di Vigilanza, non possono essere apportate ulteriori variazioni.

#### Art. 13 - Provvedimenti autorizzatori

1. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e la licenza ad installare l'attrazione ed esercitare l'attività, su presentazione della seguente documentazione entro i termini indicati nella comunicazione di assegnazione di cui al comma 7 del precedente articolo:
  - a. licenza di esercizio riportante il codice identificativo dell'attrazione;
  - b. relativo certificato di collaudo annuale, effettuato da un tecnico abilitato;
  - c. copia della polizza di assicurazione R.C.;
  - d. documentazione prevista dal D.M. 18.05.2007;
  - e. attestato di possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3 del D.M. 18.05.2007 per il corretto montaggio;
  - f. pagamento dei tributi comunali di occupazione;
  - g. per i titolari che sosterranno con le carovane, copia del contratto di fornitura dell'acqua potabile presso l'ente gestore.
  
2. L'autorizzazione, strettamente personale e riferita ad attrazioni specificate e di proprietà del titolare dell'autorizzazione stessa, può essere rilasciata solo in seguito ai dovuti controlli relativi alla regolarità della documentazione presentata, alla produzione di eventuale altra documentazione tecnica che si rivelasse necessaria, alla verifica della sicurezza degli impianti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
  
3. È vietato altresì variare le misure di ingombro delle strutture autorizzate comprese quelle delle carovane di abitazione e dei carriaggi salva diversa autorizzazione da richiedere, con domanda debitamente motivata, al Comune.

4. L'autorizzato è responsabile per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.

#### Art. 14 - Motivi di esclusione dall'assegnazione delle aree

1. Diventa motivo di esclusione dall'assegnazione delle aree per l'anno successivo:
  - a. non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
  - b. il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, se non specificatamente autorizzati;
  - c. la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione specificata nella domanda rispetto a quella allestita nello spazio assegnato;
  - d. la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
  - e. aver ceduto ad altri l'area assegnata, con una qualsiasi forma di sub-concessione accertata.

#### Art. 15 - Allestimento degli impianti

2. È fatto obbligo ai concessionari di provvedere all'installazione degli impianti entro il giorno indicato nell'atto di accoglimento della richiesta di partecipazione, al fine di permettere alla CCVLPS di procedere alla verifica della sicurezza degli impianti stessi.
3. Il controllo sulla corretta collocazione delle attrazioni e delle carovane viene effettuato dall'organo di Polizia Locale.

#### Art. 16 - Limitazioni e divieti

1. È consentita la diffusione di musiche, nonché l'uso degli amplificatori sonori nell'orario stabilito dall'Amministrazione comunale e con i limiti imposti dalla Legge 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), nel rispetto di provvedimenti e regolamenti regionali e comunali vigenti in materia.
2. È vietato danneggiare gli spazi erbosi pubblici e privati, abbandonare rifiuti ed altri oggetti in luoghi aperti al pubblico.
3. Ciascun concessionario deve provvedere a propria cura e spese, tramite servizi autorizzati e previa differenziazione, all'allontanamento dei rifiuti solidi, sotto l'osservanza delle norme specifiche in materia.
4. L'attrazione e gli spettacoli non devono essere in alcun modo contrari all'ordine pubblico ed al buon costume e non devono recare molestie, scuotimenti, spari.
5. L'Amministrazione comunale concedente resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dagli autorizzati.

## Art. 17 - Bancarelle e automarket

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in concomitanza di manifestazioni, sagre, feste ecc. è autorizzabile nei limiti previsti dalla delibera di Giunta comunale di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.
2. Gli operatori interessati devono presentare domanda tramite procedura telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, nel periodo compreso tra 180 e 60 giorni prima della manifestazione Tale richiesta deve contenere:
  - a. le generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale e partita IVA, e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - b. copia della licenza comunale, con indicazione del settore merceologico;
  - c. le esatte misure di ingombro della bancarella comprensive di sporgenze pensili e pedane;
  - d. per le bancarelle e gli automarket che utilizzano impianti GPL, certificato di collaudo annuale effettuato da un tecnico abilitato.

L'incompleta presentazione della domanda comporta la sospensione del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.; la regolarizzazione deve avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta, pena il rigetto della domanda.

Le domande presentate al di fuori del periodo sopraindicato verranno escluse.

3. Ai singoli titolari delle attività che abbiano presentato domanda di partecipazione, come indicato al comma 2, sono assegnati i seguenti punteggi:
  - a. per la *partecipazione* alla manifestazione, calcolata sui 3 anni precedenti: punti 3 per anno;
  - b. per la *domanda* di partecipazione alla manifestazione, non accolta per mancanza di spazio, calcolata sui 2 anni precedenti: punti 1 per anno;

A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.

Sulla base del punteggio assegnato, viene formata una graduatoria per ciascuna delle seguenti categorie:

- A) settore alimentare;
- B) settore non alimentare.

Le graduatorie vengono aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Le graduatorie e le relative modalità di partecipazione o di esclusione seguono le medesime modalità previste per le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui agli artt. 12 e ss del presente Regolamento.
5. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, su presentazione della seguente documentazione entro i termini indicati nella comunicazione di assegnazione:
  - a. pagamento dei tributi comunali di occupazione;
  - b. la documentazione indicata ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 dell'Appendice al presente Regolamento;
  - c. per i titolari che sosterranno con le carovane, copia del contratto di fornitura dell'acqua potabile presso l'ente gestore.

## Art. 18 - Spettacoli pirotecnici

1. Il lancio, lo sparo e l'utilizzo di fuochi artificiali devono essere effettuati in conformità a quanto disposto dal TULPS e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'operatore deve presentare domanda tramite procedura telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, nel periodo compreso tra 180 e 60 giorni prima della manifestazione. Tale richiesta deve contenere:
  - 2.1. le generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale e partita IVA, e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - 2.2. copia della licenza per deposito e vendita di fuochi artificiali;
  - 2.3. copia del certificato di idoneità;
  - 2.4. copia della polizza di assicurazione RC;
  - 2.5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa a:
    - il perfetto stato degli artifizi al momento dell'accensione;
    - l'idoneità all'impiego dei mortai al momento dell'accensione;
    - l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione dei fuochi artificiali;
    - di aver preso visione di tutto quanto indicato nella Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C.25055.XV.A.MASS del 11/01/2001;
  - 2.6. richiesta di deroga all'art. 7 della Legge Regionale 21/93, comma 3, in materia di inquinamento acustico;
  - 2.7. relazione tecnica e planimetria dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico con evidenziati:
    - la posizione dei fuochi;
    - le distanze di rispetto ai punti di posa dei fuochi stessi;
    - il luogo di sosta dei mezzi adibiti al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo;
    - le zone di delimitazione all'accesso pedonale e veicolare;
    - la dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi;
    - le strade di accesso per i mezzi di soccorso.

L'incompleta presentazione della domanda comporta la sospensione del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.; la regolarizzazione deve avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta, pena il rigetto della domanda.

Le domande presentate al di fuori del periodo sopraindicato verranno escluse.

## Art. 19 - Sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici

1. Le sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici sono subordinate a specifica autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 68 del TULPS. Il soggetto organizzatore deve presentare apposita domanda almeno 15 giorni prima della manifestazione. Le domande arrivate oltre i termini e/o incomplete non verranno prese in considerazione.

2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - 2.1. relazione descrittiva della manifestazione indicante:
    - data, ora e itinerario della sfilata;
    - numero e tipologia dei gruppi mascherati partecipanti, con indicazione del totale complessivo di persone;
    - indicazioni operative in caso di maltempo (annullamento, spostamento, ecc.).
  - 2.2. dichiarazione attestante la presenza o meno di carri allegorici aventi le caratteristiche di cui al D.M. 18/5/2007 e alla relativa Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 dell'1/12/2009. In caso di presenza di carri allegorici come indicati, per ciascuno di essi dev'essere allegata apposita dichiarazione di conformità alle norme citate, sottoscritta da tecnico abilitato;
  - 2.3. polizza di responsabilità civile verso terzi;
  - 2.4. permesso Siae;
  - 2.5. dichiarazione attestante la presenza della squadra antincendio e di primo soccorso, con indicazione dei nominativi e dei relativi attestati.
  
3. Qualsiasi veicolo partecipante alla sfilata deve in ogni caso essere dotato del libretto di circolazione, anche dell'eventuale rimorchio, nonché dell'assicurazione obbligatoria ai fini della circolazione stradale.
  
4. Condizioni di svolgimento delle sfilate:
  - 4.1. I carri non possono superare le seguenti dimensioni:
    - lunghezza        mt. 18,00
    - larghezza        mt. 2,50
    - altezza            mt 4,00
  - 4.2. il carico del carro non deve eccedere il limite massimo stabilito in sede di omologazione del veicolo da parte dell'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile;
  - 4.3. le ruote devono essere adeguatamente e completamente coperte lungo tutto il perimetro con sistemi di protezione del rischio di investimenti;
  - 4.4. i partecipanti devono, preferibilmente, seguire il carro a piedi, a debita distanza dallo stesso; nel caso si desideri far salire una o più persone sul carro, devono essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali od altri incidenti;
  - 4.5. nelle zone del carro riservate alle persone devono essere tassativamente installate idonee barriere di delimitazione; in ogni caso il carro dev'essere dotato di una idonea recinzione, di altezza sufficiente;
  - 4.6. devono essere rispettate le norme contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione, in particolare si prescrive che:
    - il carro, se trainato da animali, deve avere un conducente idoneo per requisiti fisici, psichici e di età;
    - il conducente del trattore trainante il carro dev'essere persona regolarmente abilitata alla guida, munita di patente;
    - le dimensioni del carro o del carico non devono superare la sagoma massima consentita (in caso contrario dev'essere richiesta autorizzazione per carichi o trasporti eccezionali, che può prevedere particolari prescrizioni e/o l'eventuale sospensione temporanea della circolazione ordinaria);

- dev'essere assicurata la regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza dell'intero sistema frenante;
  - dev'essere tassativamente assicurata l' idoneità del trattore rispetto alla massa del carro che viene rimorchiato
  - l'impianto di segnalazione visiva e le targhe non devono essere nascosti da addobbi o materiali.
5. È fatto obbligo di tenere a disposizione su ogni carro, in luogo facilmente accessibile, almeno un estintore in grado di reprimere eventuali principi di incendio, nonché materiale di pronto soccorso per consentire le prime ed elementari cure in caso di necessità. È fatto comunque divieto assoluto di accendere fuochi, falò o di fare uso di fiamme libere nel corso della manifestazione.
  6. I minori che partecipano alla sfilata allegorica devono essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti.
  7. È fatto divieto assoluto di portare armi e strumenti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le persone.

#### Art. 20 - Concessione per circhi equestri

1. La presenza dei circhi è consentita nei seguenti periodi dell'anno:
  - periodo primaverile dal 1° marzo al 15 maggio
  - periodo autunnale dal 1° settembre al 15 novembre,  
con esclusione dei tre giorni antecedenti e successivi al 1° novembre
2. Non possono comunque essere accolte le richieste ricadenti in periodi concomitanti con altre manifestazioni sportive o di interesse collettivo, qualora l'area destinata ad accogliere i circhi sia stata individuata in piazzale del Donatore.
3. I richiedenti devono presentare domanda tramite procedura telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune almeno 60 giorni prima della data prevista per l'installazione. Tale richiesta deve contenere:
  - a. le generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale e partita IVA, della licenza comunale e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - b. la tipologia del circo che si intende installare, con indicazione della capienza, del diametro del tendone e delle dimensioni complessive, compresi i carri al seguito;
  - c. il codice identificativo.

L'incompleta presentazione della domanda comporta la sospensione del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.; la regolarizzazione deve avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta, pena il rigetto della domanda.

4. Nel caso di presentazione di due o più domande ricadenti nello stesso periodo, viene data priorità alla data di protocollo.

5. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

#### Art. 21 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, visionate le richieste, dà comunicazione agli interessati dell'esito dell'istruttoria.
2. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e la licenza ad installare il circo ed esercitare l'attività, su presentazione della seguente documentazione entro i termini indicati nella comunicazione di accoglimento di cui al comma precedente:
  - a. copia del versamento di un deposito cauzionale pari a € 300,00 per i circhi senza animali e a € 800,00 per i circhi con animali, a garanzia del corretto utilizzo e pulizia dell'area, nonché dei danni che venissero eventualmente arrecati al patrimonio comunale;
  - b. indicazione dell'IBAN per la successiva restituzione della cauzione;
  - c. licenza di esercizio riportante il codice identificativo dell'attrazione;
  - d. relativo certificato di collaudo annuale, effettuato da tecnico abilitato;
  - e. copia della polizza di assicurazione R.C.;
  - f. documentazione prevista dal D.M. 18.05.2007;
  - g. pagamento dei tributi comunali di occupazione;
  - h. copia del contratto di fornitura dell'acqua potabile presso l'ente gestore;
  - i. copia del contratto con l'ufficio Affissioni per le pubblicità;
  - j. permesso S.I.A.E.
  - k. eventuali necessari nulla-osta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Lo stato dei luoghi viene documentato con rilievo fotografico prima e dopo la manifestazione, congiuntamente tra gli uffici comunali e il concessionario.
4. L'autorizzato è responsabile per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività sul territorio comunale, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.

#### Art. 22 - Esercizio in aree private

1. L'installazione e l'esercizio di attività di spettacoli viaggianti e circensi aperte al pubblico in aree private sono comunque soggetti all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento in quanto compatibili ed all'assenso del proprietario delle stesse.

#### Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.

Per la manifestazione "Festa di San Giovanni", l'art. 12 del presente regolamento sarà applicato a partire dall'edizione 2015.

Per la manifestazione “La Solenne 2015”, le domande già agli atti alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento, saranno comunque ritenute valide solo se complete o integrate con la presentazione della documentazione prevista, nei termini di cui all’art. 12 comma 2 del presente regolamento.

## CAPO III - Disposizioni generali in materia di sicurezza nelle manifestazioni a carattere temporaneo

### Art. 24 - Automarket che utilizzano GPL

1. Gli operatori esercenti il commercio su area pubblica che svolgono l'attività con automarket che utilizza GPL devono presentare la seguente documentazione tecnica relativa alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati dalla ditta installatrice secondo la regola dell'arte:
  - A) Dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas, in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge, firmata da un professionista abilitato e completa di:
    - Schema idraulico dell'impianto;
    - Dichiarazioni relative alla componentistica dello stesso (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione a bassa pressione).
  - B) Certificazione di verifica annuale dell'impianto di adduzione del gas, firmata da un professionista abilitato.
2. Ogni automarket dev'essere dotato di almeno n. 2 estintori di incendio portatili, a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, di idonea capacità estinguente (21A 89B-C) e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto del GPL. Gli stessi devono essere posizionati, uno all'interno della postazione ove viene esercitata l'attività di preparazione e l'altro nella parte anteriore della struttura dove solitamente sostano gli avventori.
3. Il quantitativo massimo di gas in bombole detenuto sull'automezzo, nell'apposito vano contenente l'impianto di alimentazione, deve corrispondere a quello previsto dalla ditta allestitrice (se pari o superiore a Kg 75 rientra tra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi).
4. Nessun collegamento o scollegamento all'impianto della bombola di gas può essere eseguito durante l'esercizio dell'attività in presenza di avventori.
5. La distanza minima intercorrente tra il filo del fabbricato e l'automezzo dev'essere, di norma, almeno di metri 1,50. La distanza intercorrente tra lo stesso e le aperture poste sul piano stradale dev'essere di m. 1,50 o, in alternativa, è consentito sigillare i tombini presenti. La distanza tra automezzi utilizzando entrambi GPL dev'essere, di norma, almeno di m. 1,00.
6. Nelle manifestazioni locali con carattere di temporaneità gli automezzi utilizzando GPL devono preferibilmente essere posizionati in alternanza con altri adibiti ad attività diverse.

### Art. 25 - Bancarelle che utilizzano GPL

1. Gli operatori esercenti il commercio su area pubblica che svolgono l'attività con bancarelle che utilizzano GPL possono avere un massimo di n. 2 bombole da 25 Kg. cadauna adeguatamente protette. La distanza fra le bombole ed il filo del fabbricato non dev'essere inferiore a m. 1,50 e l'area interessata dev'essere interdetta al passaggio del pubblico con idonei accorgimenti.

2. Qualora, per esigenze particolari, si dovesse rendere necessario detenere una scorta di bombole di gas, il quantitativo complessivo deve essere inferiore ai 75 Kg; le bombole devono essere rese inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza non inferiore a m. 5,00 da fabbricati e adeguatamente protette.
3. Tutti gli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati per il funzionamento della struttura di vendita devono essere dotati di idonea documentazione.
4. Per quanto concerne gli apparecchi di riscaldamento che utilizzano GPL, valgono le stesse condizioni di sicurezza stabilite per le bombole. È comunque preferibile l'uso di apparecchi di riscaldamento elettrici.
5. Per le attività utilizzando impianti strutturalmente semplici per l'utilizzo del GPL (bombola-fornello) è necessario che l'allacciamento sia effettuato solamente con flessibili di acciaio e che siano utilizzati bruciatori o fornelli forniti di marchio CE o di termocoppia e di elettrovalvole omologate del Ministero dell'Interno.
6. Le operazioni di collegamento e scollegamento (innesco e disinnesco) nei pressi della struttura di vendita della bombola di GPL agli impianti devono essere svolte secondo le corrette modalità di sicurezza.

#### Art. 26 - Mezzi utilizzanti gruppi elettrogeni

1. Ogni operatore che svolge l'attività con mezzo che utilizza elettricità per produrre calore deve presentare idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità dell'impianto elettrico, compresi gli allegati obbligatori.
2. Ogni automezzo dev'essere dotato di almeno 2 estintori antincendio a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, di idonea capacità estinguente (21A 89B-C), collocati con le modalità di cui all'art. 24 comma 2.
3. Le emissioni acustiche derivanti dall'utilizzo di gruppi elettrogeni non devono superare i valori massimi di pressione sonora previsti dalla vigente normativa statale in materia e dal piano comunale di zonizzazione acustica. Considerato che le attività di cui trattasi vengono normalmente esercitate in zone abitate, è obbligatorio l'utilizzo di apparecchi cd. silenziati.
4. Limitatamente alle attività utilizzando generatori di corrente, è vietato tenere giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di resistenza al fuoco, risultante da apposita certificazione rilasciata dalla ditta costruttrice. Le scorte medesime non devono essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il periodo della manifestazione.

#### Art. 27 - Altri tipi di strutture

1. Ogni attrazione, struttura o bancarella che non utilizza GPL o altra fonte di calore, dev'essere dotata di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente 21A 89B-C debitamente omologato garantendone la corretta e periodica manutenzione e verifica in base alle relative norme vigenti.

## **Art. 28 - Documentazione e gestione dell'emergenza**

1. A carico degli organizzatori delle manifestazioni temporanee dev'essere predisposto e presentato, almeno 10 giorni prima dell'evento, un documento sulla gestione della sicurezza (piano di emergenza) dove sono annotate tutte le informazioni necessarie a fronteggiare eventuali eventi calamitosi. Lo stesso dev'essere corredato da una planimetria con indicate le postazioni delle bancarelle, evidenziati i centri di pericolo e le distanze di sicurezza. Dev'essere sempre garantita l'accessibilità ai mezzi di soccorso. Devono inoltre essere specificati i nominativi dei soggetti incaricati che dovranno fronteggiare l'emergenza con i relativi recapiti.

## **Art. 29 - Controlli e sanzioni**

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni indicate nel presente regolamento e ha la facoltà di procedere all'allontanamento coattivo di eventuali trasgressori dal luogo di svolgimento della manifestazione.
2. L'inosservanza delle norme previste dal Capo III del presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
3. In ogni caso l'attività svolta in assenza delle misure di sicurezza indicate nel presente regolamento e/o in mancanza delle dotazioni previste comporta l'immediata sospensione, fino al loro ripristino.

# APPENDICE - Scheda contenente la documentazione a corredo delle domande per il rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.

## 1. PROCEDURE

Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale, il richiedente deve presentare apposite domande, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Si precisa che nel caso di locali permanenti adibiti a pubblico spettacolo e trattenimento o di impianti sportivi, l'intera procedura e tutta la documentazione tecnica relativa ai requisiti strutturali dev'essere conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia edilizio-urbanistica, per le quali si rimanda all'Ufficio tecnico comunale.

## 2. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE IN SEDE DI VERIFICA PRELIMINARE

*(documentazione da presentare contestualmente alla domanda)*

Si tratta di una relazione tecnica dettagliata, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile organizzatore della manifestazione, accompagnata da uno o più elaborati grafici, che evidenzino:

- la dislocazione della manifestazione nel territorio comunale, con indicazione delle vie di accesso e delle zone a parcheggio;
- le diverse attività programmate (musica, spettacoli, ballo, stand gastronomici, ecc.);
- la tipologia delle strutture utilizzate (tendoni, posti a sedere, palchi, pedane, stand, cucine, ecc.) e relativa certificazione di omologazione, di idoneità statica e di resistenza al fuoco;
- il numero stimato di pubblico affluente;
- la tipologia, il numero e la dislocazione dei servizi igienici (n. 1 servizio ogni 100 persone, distinti per sesso);
- schema degli impianti: elettrico (con illuminazione di emergenza), idraulico, gpl, ecc.
- le modalità di gestione della sicurezza (D.M. 19/08/1996 titolo XVIII e D.M. 10/03/98 allegato X), compresi i percorsi di affluenza e le vie di fuga, la presenza di segnaletica, di estintori e delle squadre antincendio e di primo soccorso (in possesso di attestati, meglio se Protezione civile).

## ELABORATI GRAFICI

Devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato e risultare chiaramente leggibili ed espressamente finalizzati alla sicurezza e al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

- Planimetria catastale della zona che riproduca la situazione urbanistica dei luoghi.
- Planimetria generale in scala adeguata che rappresenti l'area interessata dalla manifestazione e le aree limitrofe, dalla quale risulti:
  - a) ubicazione degli elementi più significativi presenti nell'area della manifestazione (edifici, tendoni, tendostrutture, tribune, palchi, pedane, strutture varie, depositi, impianti, attrezzature varie ecc.);
  - b) ubicazione e distribuzione dei servizi igienici (per addetti/pubblico, distinti per sesso, per disabili);
  - c) indicazioni (distanze di sicurezza, destinazione d'uso, ecc.) relative ad insediamenti destinati alla collettività, attività produttive e di deposito, aree a rischio specifico, impianti, ecc. non facenti parte delle strutture inerenti alla manifestazione;
  - d) indicazioni relative alle infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, corsi d'acqua, idranti stradali, risorse idriche in genere, ecc.);

- e) indicazioni relative agli accessi all'area della manifestazione (ubicazione degli ingressi, dimensioni, pendenza, ecc.).
- Piante, sezioni e prospetti (ove necessario) in scala adeguata, delle principali strutture fisse e/o rimovibili utilizzate dal pubblico (edifici, tendoni, tribune, palchi, ecc.) e di impianti e depositi a rischio specifico (depositi di GPL in bombole e/o serbatoi fissi, impianti cucina, gruppi elettrogeni, impianti termici, ecc.).

## RELAZIONE TECNICA

1. TIPO DI MANIFESTAZIONE
2. CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
  - 2.1 Ubicazione
  - 2.2 Accesso all'area
3. STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
  - 3.1 Attrezzature
  - 3.2 Impianti e/o depositi
4. DISTANZE DI SICUREZZA
5. LOCALI AL CHIUSO
  - 5.1 Strutture e materiali
  - 5.2 Reazione al fuoco
  - 5.3 Carico di incendio
  - 5.4 Classe dell'edificio o del locale considerato
  - 5.5 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
  - 5.6 Impianti elettrici
  - 5.7 Illuminazione di emergenza
  - 5.8 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi
  - 5.9 Segnaletica di sicurezza
6. CAPANNONE
  - 6.1 Caratteristiche strutture portanti e modalità di posa in opera
  - 6.2 Utilizzazione
  - 6.3 Elementi componenti l'arredo (tavoli, sedili, banco bar, pedana per ballo e/o orchestra, ecc.)
  - 6.4 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
  - 6.5 Impianti elettrici
  - 6.6 Illuminazione di emergenza
  - 6.7 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi
  - 6.8 Segnaletica di sicurezza
7. TRIBUNA
  - 7.1 Caratteristiche costruttive e di montaggio
  - 7.2 Affollamento
  - 7.3 Posti a sedere
  - 7.4 Rampe e scale
  - 7.5 Gradini
  - 7.6 Pianerottoli
8. PALCO
  - 8.1 Caratteristiche, strutture portanti e modalità di posa in opera
  - 8.2 Utilizzazione
  - 8.3 Impianti elettrici
  - 8.4 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi
9. CHIOSCO
10. IMPIANTO CUCINA
  - 10.1 Ubicazione
  - 10.2 Distanze dell'impianto cucina rispetto a strutture utilizzate per l'accogliimento del pubblico
  - 10.3 Distanze dell'impianto cucina rispetto ad altre strutture utilizzate per la manifestazione
  - 10.4 Locale cucina
  - 10.5 Impianto cucina
  - 10.6 Impianti elettrici
  - 10.7 Mezzi antincendi
  - 10.8 Altre misure di sicurezza
11. DEPOSITO DI GPL
  - 11.1 Serbatoio
    - 11.1.1 Mezzi antincendio

- 11.2 Recipienti portatili
  - 11.2.1 Caratteristiche del deposito
  - 11.2.2. Consistenza
  - 11.2.3 Ricambio delle bombole
  - 11.2.4 Altre misure di sicurezza
  - 11.2.5 Mezzi antincendio
  - 11.2.6 Impianti elettrici
- 12. GRUPPO ELETTROGENO
  - 12.1 Ubicazione
  - 12.2 Impianti elettrici
  - 12.3 Mezzi antincendio
- 13. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
  - 13.1 Ubicazione e misure di sicurezza
  - 13.2 Impianti elettrici
  - 13.3 Mezzi antincendio
- 14. SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PRIMO INTERVENTO
  - 14.1 Indicazioni sulla squadra di vigilanza e primo soccorso, in possesso dei requisiti di legge
- 15. ASPETTI IGIENICO SANITARI
  - 15.1 Approvvigionamento idrico
  - 15.2 Collegamento alla fognatura
  - 15.3 Attrezzature per la conservazione degli alimenti
  - 15.4 Servizi igienici
  - 15.5 Apparecchiature di diffusione sonora
  - 15.6 Attrezzature di pronto soccorso

### 3. DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATIVA PER LA VERIFICA IN LOCO

*(documentazione da predisporre, a cura dell'organizzatore, prima dell'inizio della manifestazione e da presentare alla Commissione di vigilanza)*

La documentazione, sempre sottoscritta da tecnici abilitati, dev'essere presentata in rapporto a tutte le strutture, gli impianti e gli allestimenti presenti nella manifestazione, come indicati nella relazione tecnica.

Tendostrutture, palchi, pedane, tribune, strutture di copertura, tralicci, ecc.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di progettazione e collaudo di strutture in cemento armato e strutture metalliche, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Progetto di costruzione delle strutture corredato da calcoli statici, a firma di tecnico abilitato;
- Certificato di omologazione e resistenza al fuoco dei materiali;
- Collaudo annuale delle strutture a firma di tecnico abilitato;
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato;
- Dichiarazione di corrispondenza delle certificazioni presentate con il materiale in opera.

Altro materiale

- Certificato di omologazione e resistenza al fuoco dei materiali (tavoli, panche, sedie, vernici, tessuti, ecc.);
- Dichiarazione di corrispondenza delle certificazioni presentate con il materiale in opera;
- Omologazione e cartellino di revisione semestrale degli estintori.

Elenco nominativi squadra di emergenza in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e attestato di corso di primo soccorso;

Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dall'installatore abilitato ai sensi del DLgs n. 37/2008, corredata degli allegati obbligatori (progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato, e verifiche di funzionalità e sicurezza) e alle norme di buona tecnica (legge 186/68).

La dichiarazione dev'essere espressamente riferita all'intero impianto utilizzato, compresi l'impianto di luci di emergenza e quello di messa a terra funzionale e delle strutture metalliche, tenendo conto anche

degli eventuali impianti elettrici esistenti (ad es. nel caso di manifestazioni che utilizzano anche aree e/o strutture permanenti già dotate di proprio impianto elettrico), con verifica della protezione dalle scariche atmosferiche.

#### Impianti di cottura a gas metano o GPL

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice, ovvero dichiarazione di collaudo a firma di tecnico abilitato attestante la conformità di materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati a gas combustibile alle norme di buona tecnica (legge 1083/71).

La dichiarazione di conformità dev'essere corredata degli allegati obbligatori e redatta secondo le modalità previste dal DLgs 37/2008 (devono essere specificate le norme UNI-CIG di riferimento, la potenzialità delle apparecchiature installate) e deve essere riferita all'intero impianto utilizzato a partire dal punto di consegna del gas.

#### Impianti di produzione calore per riscaldamento ambienti

Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l'impianto, e relativo serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, risponde alle vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente). Per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido e relativo deposito di gasolio o olio combustibile si applicano le norme di prevenzione incendi di cui alla Circolare del Ministero dell'interno del 29 luglio 1971 n. 73 e succ. modifiche ed integrazioni.

#### Gruppi elettrogeni

Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l'impianto, e relativo serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, risponde alle vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente). Per i gruppi elettrogeni si applicano le norme di sicurezza antincendio di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 31 agosto 1978 n. 31.

#### Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Dichiarazione, a firma del richiedente responsabile della manifestazione, di "corretto adempimento agli obblighi previsti dalle norme vigenti per garantire la gestione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori per tutte le fasi del pubblico spettacolo (allestimento, svolgimento e smontaggio della manifestazione), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008".

#### Altra documentazione

Permesso SIAE;

Polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale 1,5 / 2 milioni di euro;

SCIA sanitaria e SCIA amministrativa, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

#### 4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ALLESTIMENTI TEMPORANEI RIPETITIVI

Dichiarazione, a firma del richiedente responsabile della manifestazione, che trattasi di manifestazione ripetitiva che utilizza le stesse strutture, impianti e allestimenti, già autorizzati per la stessa manifestazione in data non antecedente ai due anni;

Documentazione tecnica certificativa come al punto 3. per tutte le strutture, impianti e allestimenti appositamente collocati ai fini della manifestazione.

#### 5. DOCUMENTAZIONE TECNICA SOSTITUTIVA DEL SOPRALLUOGO

Nel caso di locali con capienza massima pari a 200 persone, in sostituzione del sopralluogo della Commissione, la documentazione di cui ai punti 3. e 4. deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dei locali alle norme di sicurezza.

6. MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI IN STRUTTURE GIÀ IN POSSESSO DEL NULLA OSTA DELLA C.C.V.L.P.S.  
(*palazzetti dello sport, palestre, auditorium, sale riunioni e/o polivalenti, ecc.*)

Nel caso di manifestazioni temporanee che si svolgono in locali già in possesso del nulla osta della C.C.V.L.P.S., è necessario presentare la documentazione di cui al punto 3. relativa a ogni elemento che non sia già presente nei locali (es. resistenza al fuoco di materiali, dichiarazioni di conformità per impianti temporanei, ecc.), nel rispetto delle prescrizioni previste per i locali stessi.

Qualora dovessero svolgersi manifestazioni che modifichino, anche solo temporaneamente, i criteri di sicurezza già approvati, si deve procedere come nel caso di un nuovo locale di pubblico spettacolo.

7. SPETTACOLO VIAGGIANTE

(*Giostre e circhi*)

7.1. Per le giostre la documentazione è quella prevista all'art. 13 del presente Regolamento.

7.2. Per i circhi la documentazione è quella prevista all'art. 21 del presente Regolamento.

7.2.1. Nel caso di circo con capienza superiore alle 200 persone, la domanda dev'essere sottoposta alla CCVLPS, come previsto ai punti 2. e 3. della presente Scheda.

7.2.2. Nel caso di circo con capienza massima pari a 200 persone, l'autorizzazione potrà essere rilasciata su presentazione della dichiarazione del tecnico sostitutiva del sopralluogo, di cui all'art. 6 del Regolamento e della documentazione di cui al punto 3. della presente Scheda.

## SEGUONO:

- Indicazioni di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

- Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi

- Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali marcati CE autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

- Svolgimento in sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, nel settore fieristico e del pubblico spettacolo